

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 11/09/2023

### FATTO

La ricorrente riferisce di agire, unitamente ai figli, in qualità di erede legittima del coniuge, sottoscrittore di quattro buoni fruttiferi postali emessi tra il 28/03/1988 e il 23/10/1989; precisa che tre dei suddetti buoni risultano intestati anche alla madre di quest'ultimo, pure deceduta.

Afferma che il marito, recatosi dopo il decesso della madre presso l'ufficio dell'intermediario per chiedere la quantificazione e la riscossione dei suddetti BPF, otteneva l'offerta di un importo inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione delle condizioni presenti sui titoli, avendo la resistente applicato anche per l'ultimo decennio lo stesso "indice" utilizzato per calcolare gli interessi dei primi 20 anni.

Al riguardo, precisa che tre dei buoni fruttiferi oggetto di contestazione sono stati emessi successivamente all'entrata in vigore del Decreto ministeriale del 13/06/1986, utilizzando il modello della serie "O", poi corretto in "P", su cui è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e i nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno, senza l'introduzione di alcuna modifica per l'ultimo decennio. Richiama il consolidato orientamento dei Collegi ABF, secondo cui le condizioni presenti sul titolo devono prevalere quando - come nel caso qui in esame - lo stesso è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo dei rendimenti indicati sul retro (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/20).

Soggiunge che tali considerazioni sono da ritenersi valide anche per il quarto buono oggetto di ricorso.



Chiede dunque che venga confermato il diritto a ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei BPF, per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del 30esimo anno solare successivo a quello di emissione, tenendo conto di quanto eventualmente già liquidato.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce anzitutto l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che l'Arbitro Bancario Finanziario non può decidere su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Rileva altresì come la questione sottoposta all'attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell'ABF, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Nel merito afferma che la serie "Q" è stata istituita con D.M. del 13/06/1986; al riguardo, osserva che i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con un interesse annuo composto, mentre dal 21° al 30° anno il tasso di interesse è sempre il 12%, ma il rendimento è calcolato sulla base di un interesse semplice.

Afferma di aver utilizzato i moduli cartacei della precedente serie "P" e di aver apposto, in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del DM 1986, il timbro recante la "serie Q/P" sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione di quelli applicabili alla serie "P".

Dichiara di aver correttamente offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di aver dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia come la soluzione "ibrida" proposta dal ricorrente (che pretende che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano.

Eccepisce la legittimità del proprio operato, riconosciuta dalla Corte di Cassazione (Sez. I, ordinanze nn. 4384, 4751, 4748 e 4763 di febbraio 2022) e dai giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza), nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse».

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza n. 13979/2007 della Cassazione, come confermato dalla stessa Suprema Corte (Sez. I, ordinanza n. 4384 del 10 febbraio 2022 e ordinanze nn. 4751, 4748 e 4763 del 14 febbraio 2022, in linea con quanto già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3963/2019).

Considera dunque del tutto infondato l'asserito affidamento incolpevole della parte istante, in quanto quest'ultima conosceva tutti i tassi di rendimento dal primo anno sino al termine del trentesimo anno e, comunque, usando la normale diligenza avrebbe potuto/dovuto conoscere tali tassi, in virtù della pubblicazione del DM 1986 in Gazzetta Ufficiale.

Rileva poi come la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per quanto concerne il BFP n. \*\*\*157, eccepisce la pacifica mancanza di qualsivoglia errore di emissione, essendo il titolo stato sottoscritto sul modulo cartaceo appositamente fornito dallo Stato proprio per la serie "Q" di effettiva appartenenza.

Ritiene che le differenze riscontrate dalla ricorrente siano riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Al riguardo, fa presente che, in virtù di quanto stabilito dal D.L. 556/1986, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50% (ridotta alla metà per i soli buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987); tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita sempre nella misura del 12,50%.

Aggiunge che l'art. 7 del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 sancisce che gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi fino al 31 dicembre 1996 (appartenenti alle serie "Q", "R" e "S"), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale; diversamente, gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1° gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.

Riporta una specifica evidenza estratta dal sito web di Cassa Depositi e Prestiti, e pertanto consultabile altresì dalla stessa ricorrente, da cui risulta il calcolo dei rendimenti e degli interessi maturati nel tempo, corrispondenti a quanto liquidato, al netto dell'imposta di bollo.

Afferma che la diversa valutazione della ricorrente sarebbe pertanto riconducibile all'errata applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997, questione che peraltro esulerebbe dalla competenza per materia dell'ABF (sul punto, decisione n. 4141/2015 del Collegio di Coordinamento).

Da ultimo, cita una decisione del Collegio di Napoli, che richiama a sua volta la decisione n. 6142/20 del Collegio di Coordinamento, avente ad oggetto un caso analogo a quello in esame.

In sede di repliche, la ricorrente contesta anzitutto le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario, ritenendole infondate.

Nel merito, richiama l'orientamento consolidato dell'Arbitro secondo cui le condizioni di rimborso di nuova introduzione non sono opponibili al cliente nell'ipotesi in cui il timbro con i nuovi rendimenti riguardi esclusivamente i primi venti anni, in quanto tale circostanza è idonea a ingenerare un legittimo affidamento in ordine alla applicabilità, per i 10 anni successivi, dei tassi più favorevoli riportati sul buono medesimo, con conseguente disapplicazione dei tassi legali (cfr Coll. Coordinamento n. 6142/2020 e Sezioni Unite n. 3963/2019 e n. 13979/2007).

Pertanto non considera rilevanti, ai fini della definizione della controversia, le osservazioni dell'intermediario relative all'asserita piena conoscenza della serie e del rendimento dei BPF da parte del cliente in sede di sottoscrizione.

Insiste dunque per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare, Il Collegio è chiamato a valutare le eccezioni sollevate dall'intermediario resistente. Per quanto attiene alla eccezione di incompetenza per materia la questione è stata già sottoposta ai Collegi ABF e ritenuta infondata alla luce del disposto del DPR 14.3.2001, n. 144, "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", dove ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), si precisa che "1. Ai fini del presente decreto si intendono per ... h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata dalla convenuta per conto della Cassa depositi e prestiti" ed il



successivo art. 2 (Attività di bancoposta) specifica che: “1. Le attività di bancoposta svolte da[ll’intermediario] comprendono: ... b) raccolta del risparmio postale; ... A[ll’intermediario] si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l’adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti”; e difatti, in tal senso, è anche il disposto dell’art. 1, comma 1, della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis del Testo Unico Bancario, nonché il par. 3 della Sez. I, delle Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 s.m.i. sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ove si specifica che, nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento, è inclusa “[la convenuta] in relazione all’attività di bancoposta”. Allo stesso modo, infondata è anche l’eccezione di incompetenza temporale dell’Arbitro, giacché non avendo il ricorso ad “oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l’interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati” non assume alcun rilievo impeditivo ai fini dello scrutinio del ricorso nel merito la data di sottoscrizione dei buoni in questione; anche perché ciò che rileva ai presenti fini è il momento in cui l’evento – nel nostro caso, il rifiuto del pagamento da parte dell’intermediario – si è verificato e non quello in cui il rapporto sarebbe sorto (cfr. Collegio di Bari decisione n. 11557/21).

Sempre in via preliminare, la ricorrente dichiara di essere subentrata nella titolarità dei buoni fruttiferi a seguito del decesso del sottoscrittore dei buoni.

Sul punto è orientamento condiviso dai Collegi ritenere che la sussistenza della legittimazione attiva deve essere verificata d’ufficio, trattandosi di una condizione dell’azione e che la si può ritenere sussistente quando il ricorrente affermi di avere la qualità di erede del cliente.

Quanto alla titolarità effettiva del diritto, detto che incombe sul ricorrente fornirne la prova, è però orientamento condiviso dai Collegi quello secondo cui detta prova può però ritenersi comunque raggiunta anche in dipendenza del comportamento tenuto innanzi all’ABF dall’intermediario convenuto, che abbia ad esempio svolto difese nel merito, come tali da ritenersi incompatibili con la negazione della titolarità del diritto.

Nel caso di specie, l’intermediario si è difeso nel merito della controversia, senza contestare la titolarità del diritto in capo alla ricorrente (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 12322/22).

Nel merito, la controversia in esame concerne l’accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di quattro buoni fruttiferi postali emessi dall’intermediario successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

Nello specifico, con riguardo ai tre BFP n. \*\*\*149, n. \*\*\*150 e n. \*\*\*484, appartenenti alla serie “Q/P”, la ricorrente contesta il mancato pagamento del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro per il periodo dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, si fa presente che l’art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”

Ebbene, nel caso di specie, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell’affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l’appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (cfr. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto



dall'Arbitro (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 7986/20). L'orientamento è stato, peraltro, di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (cfr. dec. n. 6142/20). Questo Collegio non ignora che, di recente, la Suprema Corte, con ordinanza del n. 4384 del 10.2.2022, ha ritenuto preferibile la soluzione favorevole all'applicazione del tasso previsto dal d.m. 13.6.1986 per la serie Q/P. La decisione della S. Corte, che ancora non esprime un orientamento che possa considerarsi consolidato, si fonda in primo luogo sulla affermazione della natura cogente dell'art. 173 c.post. e, di conseguenza, dei tassi peggiorativi stabiliti dai vari decreti ministeriali che hanno fatto uso della facoltà assegnata da quella norma. L'argomento decisivo, tuttavia, pare quello rinvenuto essenzialmente nelle regole di ermeneutica contrattuale. La S. Corte, infatti, rileva che «una volta che si ricostruisce il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi in termini strettamente negoziali, come le Sezioni Unite hanno fatto in entrambi i casi [del 2007 e del 2019], diviene ineluttabile verificare quale fosse la volontà sottesa all'accordo»; di poi, afferma la S. Corte che «non sembra si possa seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirlo integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale». La S. Corte respinge inoltre l'argomento che vorrebbe ricostruire la disciplina complessiva del rapporto applicando i tassi previsti per la serie Q/P per i primi vent'anni, e quelli previsti per la serie P per gli ultimi 10 anni, «giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie Q, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie Q, si applica anche alla serie Q/P, di modo che sul documento viene apposta la sigla Q/P, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie P è palesemente esclusa». A supporto di questa soluzione si invoca anche la lettera dell'articolo 1342 c.c., «il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili — e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti — con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate».

Questo Collegio, nel prendere atto della posizione espressa dalla S. Corte, ritiene di dover allo stato confermare l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento, da ultimo con la già richiamata decisione n. 6142/2020 (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 3927/22).

Pertanto, la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi.

Con riferimento al BFP n. \*\*\*157, il Collegio rileva che è stato emesso utilizzando il modulo cartaceo della serie "Q". In particolare, il detto BFP presenta sul retro sia la tabella con i tassi di interesse della serie "Q" sia il timbro riproduttivo dei medesimi tassi "al lordo"; a tergo del BFP risulta invece apposto esclusivamente il timbro (sempre meramente riproduttivo dei tassi "al lordo" della serie "Q"), in luogo della tabella.

La ricorrente chiede il riconoscimento degli interessi secondo le condizioni riportate sul retro del buono; ritiene, altresì, che l'intermediario avrebbe dovuto applicare la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale esclusivamente per i primi 20 anni, tenuto conto del tenore "letterale" dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997.

Al riguardo si rileva anzitutto che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, i timbri apposti sul BFP n.\*\*\*157 non hanno modificato i rendimenti applicabili, essendo meramente riproduttivi dei tassi di interesse già presenti sul retro del buono, come sopra specificato.



Quanto alle contestazioni relative alla capitalizzazione annuale degli interessi e alla disciplina fiscale, si rileva preliminarmente che il Collegio di Coordinamento, rammentando il principio espresso nella decisione n. 4142/2015, ha nuovamente chiarito che nei casi in cui la disciplina fiscale sia richiamata dall'intermediario per "giustificare" la corresponsione al ricorrente di un importo inferiore rispetto a quello risultante sul retro del titolo, "la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*", trattandosi "di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti"; diversamente, non rientra nella competenza dell'Arbitro accertare l'assoggettamento di un BFP ad una determinata ritenuta erariale (cfr. decisione n. 6142/2020).

Nel merito, si rammenta che il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito in legge n. 759/1986 (successivamente soppressa con il D.L. n. 239/1996, che ha introdotto a partire al 01/01/1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%), ha assoggettato i buoni emessi successivamente alla sua entrata in vigore alla ritenuta erariale (pari al 6,25%, per i titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e al 12,5%, per quelli emessi dal 1 ottobre 1987).

Inoltre, l'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 prevede quanto segue: "Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale".

Ciò posto, con riferimento ai primi 20 anni, la tabella a tergo dei titoli (emessi prima del richiamato D.M. del 1997) è redatta con capitalizzazione annuale degli interessi al lordo della ritenuta fiscale.

Conseguentemente, quanto al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, la dicitura riportata a tergo prevede espressamente l'applicazione di "un interesse semplice al tasso massimo raggiunto", che verosimilmente l'intermediario ha calcolato sul montante al netto della ritenuta fiscale stabilita *ex lege*.

Al riguardo l'orientamento dei Collegi è nel senso di ritenere che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate e che, pertanto, per il periodo successivo al 20° anno, il rendimento deve essere applicato al montante del 20° anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale.

Mette da ultimo conto richiamare anche la recente pronuncia del Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 6142/20, ha confermato la correttezza del comportamento dell'intermediario che offra o abbia liquidato un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, sulla base del regime fiscale applicabile che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5% (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 12322/22).

Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente in relazione al BFP n. \*\*\*157 non possa essere accolta.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali nn. \*\*\*149, \*\*\*150 e \*\*\*484, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI